ORDINANZA N. 325 DEL 09/09/2014

OGGETTO: modalità di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture *in loco*. Prescrizioni e divieti.

IL SINDACO

Premesso:

- Che, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- Che, con delibera di giunta n. 169 del 3.6.2014, la Regione Campania approvava 1'elenco dei criteri di gestione obbligatoria, delle norme e degli *standard* per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del reg. (CE) n.73/09, così come modificato dal Reg. U.E. n.1310/2013, revocando la precedente delibera n. 100 del 2012;
- Che, ai sensi dell'art. 179 e seguenti del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia; a) prevenzione; b) riduzione della produzione; c) riduzione dello smaltimento finale attraverso il recupero mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo; d) smaltimento;
- Che, l'art. 184, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii classifica come **rifiuti speciali** "i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile";
- -Che la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente" e che detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, che ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;
- Che, l'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n° 152/2006 stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del suddetto decreto n° 152/2006 e ss.mm.ii "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana";
- Che, tuttavia, la suddetta norma è stata interpretata dalla giurisprudenza in senso restrittivo e, pertanto, si è ritenuto che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientri nella deroga prevista dall'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n° 152/2006, la quale quindi dovesse considerarsi illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli articoli 256 e 256-bis del D.Lgs. n° 152/2006;
- Che la disciplina normativa dell'attività in argomento è mutata in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", pubblicato sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 144 del 24-6-2014;

- Che, in particolare, l'art. 14, comma 8, lett. b), del decreto legge n. 91/2014 ha modificato le previsioni dell'art. 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo il comma 6-bis, ai sensi del quale: «Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;
- Che, pertanto, si rende necessario dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal legislatore in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola;

Considerato:

- Che il Comune di Avellino ha una spiccata vocazione agricola, con presenza, principalmente, della coltura del nocciolo, del castagno e dell'arboricoltura da frutto;
- Che le colture praticate sul territorio comunale, in gran parte di tipo arboreo, con ciclo poliennale, periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di significative quantità di residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;
- Che la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata che consente inoltre di controllare le fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che, vista la meccanizzazione della varie culture, consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;
- Che la bruciatura dei residui vegetali è efficace nel prevenire la diffusione delle fitopatie;
- Che, al momento, non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura *in loco* dei residui vegetali;
- Che da sempre in agricoltura si è fatto ricorso alla pratica della combustione controllata dei residui vegetali sui campi, considerata dagli agricoltori una metodica non solo valida ma, a volte, insostituibile, capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi nonché di rappresentare un valido apporto di nutrienti minerali per le piante e un fattore di arricchimento della flora microbica;
- Che non è tecnicamente né economicamente sostenibile, dai conduttori dei terreni agricoli, la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimento e/o riciclo dei rifiuti;

Accertato:

-Che lasciare al suolo importanti quantità di residui agricoli, anche in forma di "cippato", potrebbe provocare situazioni di pericolo sia in caso di incendio sia in caso di forti piogge, mediante il

trascinamento degli stessi nelle scoline e, successivamente, nei corsi d'acqua, provocando ostruzioni e diminuzione delle capacità di deflusso delle acque, con possibili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

- Che risulta pertanto necessario ed improcrastinabile garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli, al fine di evitare rischi per l'ambiente;

Ritenuto

quindi di consentire, ove possibile per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale dell'abbruciamento dei residui vegetali e di disciplinarne l'esecuzione in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare olografia del territorio e le particolari condizioni meteo-barimetriche;

che l'abbruciamento dei ricci e la pulizia dei castagneti da frutto devono essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni della L.R. n. 11 del 07-05-1996;

che, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Campania, si applicano le disposizioni regionali disposte in materia;

Viste:

la richiesta delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli per far fronte all'emergenza di smaltimento dei residui agricoli;

la legge 21.11.2000, n.353 recante "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, lett. c), d) ed e), che prevedono l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale;

la legge regionale 7.5.1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" ed, in particolare, l'allegato C concernente le "prescrizioni di massima e di Polizia forestale" secondo cui:

"1. E' vietato a chiunque accendere fuoco all' aperto nei boschi od a distanza minore di mt. 50 dai medesimi.

Dal 15 luglio al 30 settembre e vietato accendere fuoco a distanza minore di mt. 100.

- 2. OMISSIS..."
- 3. L' abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purchè il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri cinque. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.
- 4. Dal 15 luglio al 15 ottobre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano, salvo le eccezioni di cui al comma 2.
- 5. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la loro raccolta e concentramento ed abbruciamento. L' abbruciamento e consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. II materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneti".

la Deliberazione regionale n. 1935 del 23 maggio 2003 con la quale sono state approvate modificazioni agli artt. 6 e 8 del Regolamento "*Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale*", "PMPF", allegato c) alla predetta legge regionale;

che se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti a biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati, non rientrando nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n° 152/2006; diversamente, tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero rifiuti;

Riscontrato che, alla data odierna, è stato adottato il Decreto del Presidente della Giunta regionale Campania n°152 del 7 luglio 2014 (B.U.R.C. n° 46 del 7 luglio 2014) con cui la Regione Campania ha reso noto che lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania decorre dal 7 luglio al 10 settembre 2014 e che, per lo stesso periodo, ha disposto, in ragione del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

Visti:

il D.Lgs. n° 267/2000 e la legge n° 225/1992; la Legge n. 11 del 07-05-1996 della Regione Campania, la direttiva europea n° 2008/98/CE; la direttiva europea n° 2000/29/CE; il D.Lgs. n° 152/2006 ed, in particolare, gli artt. 256 e 256-bis; l'art. 14, comma 8, lett. b), del D.L. n° 91/2014;

ORDINA

per le ragioni sopra precisate e qui integralmente richiamate, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, che, su tutto il territorio del Comune di Avellino, <u>dal 7 luglio al 10 settembre</u> <u>2014, è imposto il divieto di bruciatura</u> di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

dal 11 settembre 2014 fino al 1 luglio 2015 o comunque fino all'emanazione del nuovo D.P.G. Regione Campania in tema di grave pericolosità per gli incendi boschivi, è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, ai sensi dell'art. 256-bis, comma 6-bis, del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dal D.L. 91/2014, con le seguenti prescrizioni per la tutela dell'ambiente:

1. La combustione del materiale vegetale agricolo forestale dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 11.00 alle ore 15.00, ad esclusione della domenica, giorno in cui è

sempre vietato accendere fuochi. Va inteso che entro le ore 15.00 i fuochi dovranno essere completamente spenti.

- 2. La combustione del materiale vegetale deve essere effettuata *in loco*, cioè nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre la minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento.
- 3. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
- 4. Durante tutte le fasi dell'attività deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.
- 5. La combustione del materiale vegetale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture *in loco* è permessa quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5.
- 6. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietata la combustione del materiale agricolo vegetale nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente, anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
- 7. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi e dalle strade e, comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- 8. E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscano la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
- 9. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e/o combustione illecita e, come tale, sottoposta alle sanzioni penali previste dagli artt. 256 e 256-bis del D.Lgs. n° 152/2006.
- 10. E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in *compost* o la triturazione *in loco* per la stessa finalità.
- 11. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, così come dichiarati dalla Regione Campania, la presente ordinanza non è più efficace e la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

La Polizia municipale, il Corpo forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

SANZIONI

Salvo i casi previsti dal Codice penale o da diversa disposizione di legge, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi e comunque in base ai principi della legge n° 689/81, ai sensi della legge n. 353/2000, da un minimo € 1.032,91 ad un massimo di € 10.329,14 e, sulla scorta della Legge regionale n. 11/1996, da un minimo € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero € 103,30 (D.P.G.R.Campania Nr. 184 del 27.06.2012).

Le infrazioni alla presente ordinanza non specificamente previste dalle disposizioni generali saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

SI DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito *internet* del Comune di Avellino e sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, affinché abbia la più ampia diffusione;
- sia comunicata, per il tramite del servizio messi comunali, alla Prefettura e alla Questura di Avellino, nonché ai competenti comandi locali della Polizia municipale, Polizia provinciale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e VV.F.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi del D.Lgs. n° 104/2010 al T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, entro 60 (sessanta) giorni dallo scadere del termine di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971.

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che responsabile del presente procedimento è il dirigente del Settore Ambiente..

Il presente atto sostituisce, a tutti gli effetti, le Ordinanze sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento o comunque incompatibili.

IL SINDACO Avv. Paolo Foti